



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la l.r. 7 maggio 2015, n.9;
- VISTA la Legge 241/90, art. 21 *nonies*, comma 1;
- VISTO il Decreto del M.E.F. del 05/12/2017;
- VISTA la l.r. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTO il D.D.G. n. 1251 del 30/03/2020, con il quale il Sig. Stagni Attilio, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, è stato cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i., dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.7, comma 2 della l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTA la sentenza n. 235 del 22 ottobre 2020 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.7, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n.14, che così statuiva: "*I dipendenti di cui all'art.52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti*";
- CONSIDERATO che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della l. r. n. 6 agosto 2019, n.14, emerge che alla data del 01/05/2020 il Sig. Stagni Attilio non aveva maturato i requisiti utili al collocamento a riposo con diritto a pensione in quanto è stato cancellato dai ruoli n. 59 giorni prima rispetto alla data nella quale avrebbe maturato il requisito utile al pensionamento in applicazione dell'articolo 52, comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 tenendo conto

degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa, con un indirizzo ormai consolidato, afferma, in ordine all'efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che *“la naturale retroattività della dichiarazione di incostituzionalità di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti, intendendo come tali quelli ormai consolidati, derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze”* (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, sent. n. 1142 del 2020);

CONSIDERATO, che la cancellazione dal ruolo e il conseguente trattamento pensionistico ancora in essere scaturiscono dall'applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e che, per gli effetti non ancora esauriti, tali provvedimenti non possono essere ricondotti nell'ambito delle situazioni giuridiche consolidate o dei rapporti esauriti che limitano l'efficacia retroattiva delle Sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'annullamento in autotutela con efficacia *ex tunc* del D.D.G. n. 1251 del 30/03/2020, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s. m. e i., nella parte in cui fissa la data di decorrenza del collocamento in quiescenza;

CONSIDERATO che l'adeguamento dell'azione amministrativa al *dictum* della Consulta si pone come un'ineludibile esigenza primaria nella prospettiva di salvaguardare gli interessi erariali e, con essi, il buon andamento dell'Amministrazione, atteso che il collocamento in quiescenza comporta un duplice onere economico da individuarsi sul piano organizzativo e operativo nella sottrazione delle prestazioni lavorative, e sul piano economico, nella corresponsione del trattamento pensionistico a soggetti che per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale non ne avevano diritto;

VALUTATA la sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale, ossia l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa;

VALUTATO l'interesse del dipendente collocato in quiescenza e la tutela del suo affidamento nella posizione giuridica vantata;

CONSIDERATO che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 46 del 13.11.2019 e in G.U.R.S. n.51 del 15 11.2019 e che pertanto il dipendente era a conoscenza del fatto che il provvedimento del proprio collocamento in quiescenza è stato disposto sulla base di una norma oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, con accettazione, quindi, del rischio di un'illegittimità sopravvenuta del provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che nel bilanciamento dei contrapposti interessi fra quello pubblico evidenziato e quello del dipendente collocato in quiescenza e del suo affidamento nella sicurezza giuridica non può non tenersi conto della conoscenza da parte del dipendente, all'atto del collocamento in quiescenza, dell'impugnativa della norma regionale davanti alla Corte Costituzionale sopra evidenziata;

PRESO ATTO che il Sig. Stagni Attilio avrebbe comunque conseguito - nel caso in cui non fosse stato applicato l'articolo 7, comma 2 della l.r. n. 14/2019 dichiarato costituzionalmente illegittimo - il diritto a pensione - in applicazione dell'articolo 52 comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 31/12/2020 - in data 29/06/2020;

CONSIDERATO, pertanto, che l'esercizio dell'autotutela non può che essere finalizzato al recupero delle prestazioni lavorative non rese per effetto della cancellazione anticipata disposta in applicazione del combinato disposto dell'articolo 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e del più volte citato articolo 7 comma 2 della l.r. n. 14/2019;

CONSIDERATO altresì, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi occorre tener conto del vantaggio e dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del recupero delle prestazioni lavorative non rese;

CONSIDERATO che tale utilità valutata alla stregua dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrata può certamente ravvisarsi – anche in considerazione dell'elevata professionalità acquisita dal dipendente, a seguito di numerosi anni di servizio prestato – nel caso di specie, essendo la prestazione di servizio da recuperare pari a giorni 59;

VISTA la nota prot. n. 62430 del 18 Giugno 2021 del Servizio 3 F.P., trasmessa al Sig. Stagni Attilio con raccomandata A.R. n. 152695144742, ricevuta in data 22 giugno 2021, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio in parte qua, ai sensi dall'art. 21 *nonies* della L. 7.8.1990 n. 241, del D.D.G. n. 1251 del 30/03/2020 di cancellazione dal ruolo, con assegnazione di gg. 15 dalla ricezione della stessa per consentire all'interessato eventuali controdeduzioni e/o documenti;

ESAMINATE le controdeduzioni del Sig. Stagni Attilio, assegnate al protocollo generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica al n. 70881 del 08/07/2021, con le quali si argomenta sostanzialmente in favore della definitività del provvedimento di cancellazione dal ruolo, rientrando nella categoria dei "rapporti esauriti" anche alla luce del decorso del termine per l'esercizio dei diritti ivi concessi, nonché dei correlativi termini di impugnazione; e che in ogni caso il decreto di conferimento della pensione, emesso e notificato in data successiva alla pubblicazione della citata sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale sarebbe viziato da errore di diritto e che ai sensi dell'art. 204 D.P.R. 1092/1973 il predetto decreto non può essere modificato o revocato per l'ipotesi di errore di diritto; esaminate, altresì, le considerazioni afferenti l'art.63, D.L. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni 2021) che hanno indotto a ritenere ampiamente decorso il termine per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio;

RITENUTO che le superiori controdeduzioni non sono idonee al superamento dei rilievi sollevati nell'avvio del procedimento e nelle superiori premesse, ove, alla luce della giurisprudenza citata, è consolidato l'orientamento che individua i rapporti esauriti, solo in quelli derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze, rilevandosi, inoltre, che nel caso di specie il provvedimento di collocamento in quiescenza non è soggetto a termini decadenziali, stante l'imprescrittibilità del diritto a pensione sotteso; e che nel caso di eventuali modificazioni normative sopravvenute, *l'ente che amministra la partita di pensione è tenuto a conformare il trattamento alle eventuali modificazioni normative sopravvenute senza che a tale riguardo possano essere opposti i limiti di tempo e di oggetto previsti negli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092/1973* ( Sentenza Corte dei Conti Sez. App. III, n. 291 del 16-09-2002);

ritenuto, infine, che alle controdeduzioni afferenti la recente introduzione dell'art.63 del Decreto Legge 77/2021 si può argomentare con le medesime conclusioni del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che con sentenza n. 8/2017, si esprime nel senso di non riconoscere efficacia retroattiva alle nuove disposizioni introdotte con legge 124/2015.

E, invero, secondo la giurisprudenza amministrativa, la modifica all'art. 21-*nonies*, introdotta dall'art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della L. n. 124 del 2015, nel prevedere un

termine massimo per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio ("comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici"), non ha carattere sanante dei provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti all'entrata in vigore della norma, ma ha carattere innovativo. Al carattere innovativo di tale disposizione consegue che la novella che introduce il termine massimo di 12 mesi - salva, comunque, l'operatività del termine ragionevole, già previsto dall'originaria versione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 - si applica soltanto ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore e quindi non può che riferirsi ai provvedimenti in autotutela di provvedimenti di primo grado adottati successivamente alla vigenza della legge ( TAR Abruzzo n. 135/2018); ritenuto che tali principi debbano orientare l'interpretazione della novella legislativa apportata con l'art. 63 del D.L.77/2021 e che, pertanto, il nuovo termine di 12 mesi si riferisca ai provvedimenti di primo grado adottati successivamente alla vigenza della legge, non appare pertinente il richiamo alle statuizioni di principio contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1306/2020, che riguarda il diverso caso dell'applicabilità dello *ius novum* nei procedimenti autorizzatori non ancora definiti;

CONSIDERATO che l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale che rimuovono le norme incostituzionali implica che, in tutte le situazioni in cui i provvedimenti emessi (legittimamente) prima della caducazione della norma sottostante continuino a produrre effetti come nel caso di specie e pertanto siano suscettibili di essere incisi dall'effetto retroattivo della sentenza della Corte (non inerendo a un rapporto concluso), l'amministrazione ha il dovere di intervenire in autotutela e di rimuoverli, poichè il principio di affidamento, che pure è un valore costituzionalmente garantito, cessa di essere tale nello stesso momento in cui esso non poggia più su atti legittimi;

RITENUTO pertanto, di dover annullare in autotutela, limitatamente alla parte relativa alla decorrenza temporale del collocamento in quiescenza, il D.D.G. n. 1251 del 30/03/2020, non al fine del mero ripristino della legalità, bensì, al fine di tutelare l'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale e di salvaguardare l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa, nonché gli scaturenti interessi erariali e con essi il buon andamento dell'Amministrazione, con la conseguenziale riammissione in servizio per giorni 59 del Sig. Stagni Attilio presso il Dipartimento regionale di appartenenza e presso l'Ufficio di ultima assegnazione;

## DECRETA

**Art. 1** Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente trascritte, il D.D.G. n. 1251 del 30/03/2020 di cancellazione dal ruolo per collocamento anticipato in quiescenza del Sig. Stagni Attilio, nato a XXXXX il XXXXX, è annullato *in parte qua* ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla sua decorrenza temporale - atteso che in applicazione dell'articolo 52 comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 - l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto riconoscere il diritto al collocamento a riposo con conseguente diritto a pensione entro il 31/12/2020 alla data del 29/06/2020 anziché a quella del 01/05/2020.

**Art. 2** Ai fini del recupero delle prestazioni lavorative non rese, il Sig. Stagni Attilio, è riammesso in servizio a partire dal 01 Settembre 2021 fino al 29

Ottobre 2021 presso il Dipartimento regionale di appartenenza e presso l'ufficio di ultima assegnazione.

**Art. 3** Il recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati conseguenti al presente provvedimento di annullamento sarà definito con successivo provvedimento.

**Art. 4** Il presente provvedimento sarà trasmesso al Fondo Pensioni Sicilia per gli adempimenti consequenziali e di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68, della L.R. 21/2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti -sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Palermo li, **12 LUG 2021**

visto si pubblici – F.to  
Il Dirigente del Servizio 3  
( G.G. Palagonia)

originale agli atti d'ufficio



F.to  
Il Dirigente Generale  
(C. Madonia)